ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via L'Ua Bianca, 8 – Tel/Fax 079/684042 – 07030 BADESI (SS)

C.F **91015280901**- e-mail: ssic80800g@istruzione.it - Pec: ssic80800g@pec.istruzione.it - sito web: www.icbadesi.edu.it
Codice IPA**: istsc_ssic80800g** - Codice Univoco: **UFEB0V**
IBAN Banco Sardegna: **IT76H0101587680000000012221 – IBAN Banca d'Italia: IT23Z0100003245522300316684**

REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO NELLA SCUOLA

Il bullismo e il cyberbullismo sono fenomeni gravi e diffusi che compromettono il benessere e il diritto all'istruzione di ogni studente. La scuola deve essere un luogo di apprendimento, crescita e sicurezza, dove ogni individuo si sente rispettato e valorizzato. Tuttavia, le dinamiche relazionali tra coetanei possono essere influenzate da comportamenti negativi che terminano in atti di prevaricazione e intimidazione. Con l'evolversi delle nuove tecnologie e la sua diffusione tra i pre-adolescenti e gli adolescenti, il bullismo ha assunto le forme subdole e pericolose del cyber-bullismo che richiedono l'uso di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto. La crescente presenza delle tecnologie digitali ha amplificato il problema del cyberbullismo, rendendo possibile l'aggressione anche al di fuori dei confini fisici della scuola. Questo richiede un impegno congiunto da parte di studenti, insegnanti, famiglie e istituzioni per prevenire e contrastare tali comportamenti. Il presente documento intende stabilire linee guida chiare e condivise per affrontare il bullismo e il cyberbullismo, promuovendo un ambiente scolastico inclusivo e sicuro. Gli atti di bullismo e di cyber-bullismo si configurano sempre più come l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso l'altro, spesso identificato come "diverso" per vari motivi. Le vittime, a volte, possono essere persone molto fragili e indifese. Le forme di violenza che subiscono possono andare da una vera sopraffazione fisica o verbale, fino a un umiliante e doloroso isolamento sociale. Attraverso l'educazione e l'intervento tempestivo, possiamo contribuire a creare una comunità scolastica in cui tutti gli studenti possano apprendere e svilupparsi senza paura di subire molestie o discriminazioni. L'approvazione della legge 17 maggio 2024, n. 70, integra e amplia le finalità della legge 71/2017. Un'azione che si muove lungo un doppio binario: protezione delle vittime e responsabilizzazione dei responsabili. A dare concretezza alla legge delega è il decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 99, pubblicato in Gazzetta

Ufficiale il 1° luglio e in vigore dal prossimo 16 luglio. Uno dei pilastri del decreto è il potenziamento del servizio "Emergenza infanzia 114", attivo h24 su tutto il territorio nazionale. Uno sportello telefonico e digitale, pensato per offrire primo supporto psicologico, giuridico e pedagogico non solo ai minori che sono vittime di violenze, ma anche ai loro familiari e figure affettive di riferimento. Tra le novità, l'introduzione di una app gratuita con funzioni di messaggistica istantanea e geolocalizzazione (previo consenso), pensata per rendere più immediata la richiesta di aiuto. I dati raccolti — sempre in forma anonima e aggregata — saranno trasmessi ogni anno al Ministero dell'Istruzione e del Merito per orientare azioni di sensibilizzazione mirate nelle scuole. Il decreto affida all'ISTAT il compito di effettuare una rilevazione biennale sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo. L'indagine, la prima delle quali sarà disponibile entro dicembre 2026, raccoglierà dati su diffusione, caratteristiche e impatto psicologico, con un focus specifico sulle scuole secondarie. Un'attenzione non solo statistica, ma anche strategica: i risultati confluiranno in una relazione annuale alle Camere e contribuiranno a valutare l'efficacia delle politiche messe in campo. L'I.C. di Badesi" si impegna ad arginare il diffondersi di queste nuove forme di violenza (fisica e psicologica) da parte degli adolescenti, attivando sinergie con le famiglie e altre istituzioni, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità, il benessere e l'educazione degli studenti, utilizzando tutte le forme di diffusione e conoscenza (incontri con specialisti, riunioni periodiche, consigli di classe e d'Istituto) indirizzate ad un uso consapevole del web, nonché a una conoscenza specifica dei rischi dell'utilizzo della rete internet. L'impegno della scuola è quello di garantire che ogni alunno possa esprimere liberamente il proprio potenziale, in un contesto di rispetto reciproco e solidarietà.

Il BULLISMO è una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale, di natura sia fisica che psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone considerate dal soggetto che perpetra l'atto in questione, come bersagli facili e/o incapaci di difendersi. È tipico dell'età preadolescenziale e adolescenziale, spesso messo in atto a scuola. Gli atti di bullismo si presentano in modi diversi e devono essere distinti chiaramente da quelli che, invece, possono identificarsi come semplici scherzi/giochi inopportuni o ragazzate. Le dimensioni che caratterizzano il fenomeno sono le seguenti:

- pianificazione: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie accuratamente la vittima tra i compagni più timidi, introversi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni, aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta e agisce con l'intenzione di far male;

• potere: il bullo è più forte della vittima, non solo per forza in termini fisici, ma anche sul piano sociale; il bullo spesso ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi;

• rigidità: i ruoli di bullo e vittima sono ben definiti (il bullo che prevarica attivamente per dominare e la vittima che subisce i soprusi);

• gruppo: gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole "gang";

• paura: sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, temono che parlando di questi episodi agli adulti la situazione possa solo peggiorare, andando incontro a possibili ritorsioni da parte del bullo. "Meglio subire in silenzio sperando che tutto finisca". Il bullismo può assumere forme differenti:

• fisico: atti aggressivi diretti (dare schiaffi, calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto;

• verbale: manifesto (disprezzare, deridere, mortificare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (con tattiche subdole, come diffondere pettegolezzi, voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.);

• relazionale: sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima). Non tutte le situazioni conflittuali possono essere considerate Bullismo ma, per poter considerare un comportamento come tale dobbiamo osservare se sono presenti tali elementi:

• l'intenzionalità: il bullo agisce intenzionalmente al fine di acquisire vantaggi di varia natura, siano essi materiali o gratificazione personale;

• la pianificazione: il bullo non colpisce a caso ma pianifica metodo ed azioni scegliendo la vittima;

• la persistenza nel tempo: il bullo reitera le azioni nel tempo, per settimane, mesi o anni;

• l'asimmetria nella relazione: il bullo, percependosi come essere superiore, sceglie la vittima che, isolata, vive in uno stato di impotenza e di impossibilità di fuga dalla situazione vissuta.

Il CYBERBULLISMO è la manifestazione in rete del fenomeno del bullismo perpetrato soprattutto attraverso i social network, con la diffusione di messaggi offensivi, foto e immagini denigratorie o tramite la creazione di gruppi contro. In particolare per la LEGGE 17 maggio 2024, n. 70 Disposizioni e delega al Governo in materia di

prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo." si intende «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo». Gli alunni di oggi, "nativi digitali", hanno ottime competenze tecniche ma allo stesso tempo mancano ancora di pensiero riflessivo e critico sull'uso delle tecnologie digitali e di consapevolezza sui rischi del mondo digitale. Il confine tra uso improprio e uso intenzionalmente malevolo della tecnologia, tra incompetenza e premeditazione, è sottile. In questo quadro, lo spazio online può diventare un luogo dove il bullismo inizia o è mantenuto. Il bullismo on-line è una tipologia di attacco continuo, ripetuto e sistematico, attuato mediante le tecnologie informatiche: internet, e-mail, SMS, MMS, messaggistica istantanea, immagini, video, chat, post e social network.

Si distingue in:

• cyberbullismo diretto: ad esempio invio di messaggi denigratori alla vittima;

• cyberbullismo indiretto: attraverso esclusione della vittima e contestuale diffamazione on line, con la diffusione di notizie false. A differenza del bullo tradizionale, nel cyberbullo, che già agisce nell'anonimato, viene a mancare un feedback diretto sugli effetti delle aggressioni perpetrate a causa della mancanza di contatto diretto con la vittima. La tecnologia consente ai bulli, inoltre, di infiltrarsi nelle case e nella vita delle vittime, di materializzarsi in ogni momento, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite diversi device, o pubblicati su siti web tramite Internet. Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave, perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Spesso i genitori e gli insegnanti ne rimangono a lungo all'oscuro, perché non hanno accesso alla comunicazione in rete degli adolescenti, pertanto può essere necessario molto tempo, prima che un caso venga alla luce.

Rientrano nell'ambito del Cyberbullismo:

• Flaming: messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum.

• Harassment (molestie): spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno.

• Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.

• Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della vittima.

• Esclusione: escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in essa un sentimento di emarginazione.

• Trickery (inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video confidenziali.

• Impersonation (sostituzione di persona): farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi reprensibili.

• Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. Il Cyberbullismo si differenzia dal bullismo tradizionale per i seguenti punti:

• l'anonimato: il bullo utilizzando account falsi si sente al sicuro convinto di non poter essere individuato;

• assenza di relazione tra vittima e bullo: difficilmente la vittima individua il suo persecutore se non chiede aiuto agli adulti di riferimento;

• mancanza di feedback emotivo: il cyberbullo non percepisce la sofferenza provocata annullando qualunque senso di responsabilità;

• spettatori infiniti: poiché ciò che viene immesso in rete raggiunge potenzialmente tutti ed è "per sempre"; la platea si amplia all'infinito. Gli atti di bullismo/cyberbullismo possono integrare a livello penale le seguenti fattispecie penali:

• ingiuria e diffamazione on-line (art. 594 e 595 c.p.),

• molestie (art. 660 c.p.), • minaccia (art. 612 c.p.) • violenza privata (art. 610 c.p.), • sostituzione di persona (art. 494 c.p. vds. Cass. Pen. 12479 del 2011), • stalking telematico "cyber-stalking" (art. 612 c.p.), • violazione della privacy (art. 167 Codice della Privacy)

RIFERIMENTI NORMATIVI Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71 LEGGE 17 maggio 2024, n. 70 Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. (24G00086) (GU Serie Generale n.125 del 30-05-2024) Al fine di rafforzare la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo e del bullismo e potenziare la protezione delle vittime, il Parlamento ha recentemente approvato la legge n. 70 del 17 maggio 2024. Questa norma estende espressamente l'applicazione della legge del 2017 anche al bullismo. Una delle principali novità è, infatti, l'introduzione della definizione di "bullismo", che include aggressioni o molestie reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni. Viene poi previsto dalla nuova legge il potenziamento del servizio di supporto psicologico agli studenti, consentendo alle Regioni di attivare, presso le istituzioni scolastiche, un servizio di assistenza psicologica per favorire lo sviluppo e la formazione degli studenti e prevenire situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie. La legge n. 70/2024 introduce anche nuove norme per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo negli istituti scolastici, prevedendo che ogni scuola istituisca un tavolo permanente di monitoraggio composto da rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore e che adotti un codice interno per la prevenzione e il contrasto di questi fenomeni. Inoltre, se un dirigente scolastico viene a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo, è tenuto a informare tempestivamente i genitori e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei confronti dei minori coinvolti. Nei casi più gravi, se si tratta di condotte reiterate o se le iniziative di carattere educativo adottate dalla scuola non hanno avuto esito positivo, il dirigente scolastico deve rivolgersi alle autorità competenti. Un'altra importante novità è rappresentata dalle misure rieducative previste per i minori responsabili di condotte aggressive o lesive della dignità altrui. Il Tribunale per i minorenni potrà disporre lo svolgimento di progetti di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali. Questi percorsi potranno prevedere lo svolgimento di attività di volontariato sociale, la partecipazione a laboratori teatrali o di scrittura creativa, a corsi di musica e lo svolgimento di attività sportive, artistiche o altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente. Infine, la legge n. 70/2024 istituisce la "Giornata del rispetto" il 20 gennaio di ogni anno, in memoria di Willy Monteiro Duarte. In questa giornata le scuole si dedicheranno ad

affrontare le tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione contro la violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione. In conclusione, la nuova legge del 2024 rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro il bullismo e il cyberbullismo nelle scuole italiane, fornendo strumenti più efficaci per proteggere gli studenti e promuovere un clima scolastico sicuro e rispettoso. Per l'attuazione delle finalità della presente legge, le regioni possono adottare iniziative affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che lo richiedano, anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un servizio di sostegno psicologico agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie»; Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, recepisce nel proprio regolamento di istituto le linee di orientamento di cui al comma 1, anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, e individua fra i docenti referenti con il compito di coordinare le relative iniziative , anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché' delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio. Piano d'azione e monitoraggio: presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno. L'istituto, stante il dilagare di queste nuove forme di devianza da parte degli adolescenti, intende attivare sinergie con le famiglie e altre istituzioni, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità, il benessere e educare gli studenti ad un uso consapevole del web. Pertanto: VISTA la Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante "linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo"; VISTA la direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante "linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di" telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti"; VISTA la direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante" linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all' utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali; VISTA la direttiva MIUR n. 1455/06; VISTO il D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti"; VISTE le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015. VISTE le linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del

cyberbullismo, MIUR ottobre 2017; VISTA la Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015; VISTA la Legge 29 maggio 2017 n. 71; VISTI gli artt.3-33-34 Costituzione Italiana; VISTA la LEGGE 17 maggio 2024, n. 70 Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo 8 VISTI gli artt.581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale;VISTI gli artt.2043- 2047-2048 Codice civile.

AZIONI DI TUTELA

I genitori e le scuole possono sostenere bambini e ragazzi informandoli sulle conseguenze che può avere il loro comportamento in rete e come si possono proteggere dal cyber-bullismo trattando i dati privati propri e altrui in modo critico e con la massima sensibilità. Ricercando il proprio nome su Internet (il cosiddetto «egosurfing»), ad esempio, si ottengono informazioni sul contesto in cui appare il proprio nome e sulle immagini pubblicate di se stessi. Chiunque fornisca indicazioni personali o pubblichi immagini su blog, reti sociali o forum si rende un potenziale bersaglio. Ci si può proteggere mantenendo sempre un comportamento rispettoso (netiquette), evitando di postare dati e informazioni sensibili sul proprio profilo (p. es. foto imbarazzanti o troppo discinte), curare solo amicizie personali e proteggere la sfera privata mediante criteri d'impostazione sicuri. La tutela della sicurezza dei ragazzi che si connettono al web è per la scuola una priorità. Al fine di individuare strategie di prevenzione e di contrasto al cyber-bullismo e favorire opportune azioni educative e pedagogiche, la scuola promuove la conoscenza e la diffusione delle regole basilari della comunicazione e del comportamento sul web, come:

- Netiquette, un termine che unisce il vocabolo inglese network (rete) e quello francese étiquette (buona educazione): un insieme di regole informali che disciplinano il buon comportamento di un utente sul web di Internet, specie nel rapportarsi agli altri utenti attraverso risorse come newsgroup, mailing list, forum, blog, reti sociali o email.

- Norme di uso corretto dei servizi in rete (ad es. navigare evitando siti web rischiosi; non compromettere il funzionamento della rete e degli apparecchi che la costituiscono con programmi, virus, malware, etc. – costruiti appositamente).

- Sensibilizzazione alla lettura attenta delle privacy policy, il documento che descrive nella maniera più dettagliata e chiara possibile le modalità di gestione e il trattamento dei dati personali degli utenti e dei visitatori dei siti internet e dei social networks da parte delle aziende stesse.

• Costruzione di una propria web-reputation positiva. • Regolamentazione dell'utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola. • Sensibilizzazione sugli effetti psico-fisici dei fenomeni dilaganti del: 5 ♣ Vamping: il restare svegli la notte navigando in rete; ♣ NomoFobia: No-mobile fobia, paura di rimanere senza telefono; ♣ Phubbing (Phone + Snubbing), ignorare gli altri durante interazioni sociali per dedicarsi invece al proprio smartphone; ♣ F.O.M.O. (Fear of missing out), paura di essere tagliati fuori.

RACCOMANDAZIONI E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI E DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

L'Istituto Comprensivo Badesi, dichiara in maniera chiara e ferma l'inaccettabilità di qualsiasi forma di prepotenza, di violenza, di sopruso, di bullismo e di cyber bullismo. Attraverso i propri regolamenti, il patto di corresponsabilità e le strategie educative mirate a costruire relazioni sociali positive, l'Istituto coinvolge l'intera comunità educante nel lavoro di prevenzione dei comportamenti problematici, di miglioramento del clima della scuola e di supporto a tutta la comunità scolastica in difficoltà. Per tale motivo:

Il Dirigente Scolastico

Elabora, in collaborazione con il referente per il bullismo e il cyber-bullismo, nell'ambito dell'autonomia del proprio istituto, un "Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo". Organizza e coordina i Team Antibullismo e per l'Emergenza. Predispone eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola. Tramite il sito web della scuola si forniscono le seguenti informazioni: Regolamento d'istituto, PTOF, Patto di corresponsabilità.

Il Consiglio di Istituto

Approva il Regolamento d'istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyber-bullismo. Facilita la promozione del Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia.

Il Collegio dei Docenti

All'interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo, comprensive delle azioni di prevenzione primaria/universale specifiche per ogni ordine di scuola e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola. In modo particolare, organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di

bullismo, cyber-bullismo ed educazione digitale. (cfr sito www.generazioniconnesse.it per consultare proposte e attività). In relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente con esso e le altre agenzie per la soluzione dei problem Predispone gli obiettivi nell'area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyber bullismo attraverso attività di curriculum scolastico. In tal senso, è importante legare la progettazione della scuola in una ottica di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo riferendosi a quanto previsto con la L. 92/2019 "Introduzione dell'insegnamento dell'Educazione civica", in particolare all'art. 3 "Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento" e all'art. 5 "Educazione alla cittadinanza digitale". Partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo organizzate da ogni autonomia scolastica, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio (si vd. quanto proposto sulla piattaforma ELISA - www.piattaformaelisa.it).

Il personale docente

Tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyber-bullismo, sono chiamati a segnalarli al referente scolastico o al Team Antibullismo d'istituto, al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva. Inoltre promuovono attività di prevenzione universale.

I Coordinatori dei Consigli di classe

Monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure anti bullismo. Registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyber-bullismo, enti del territorio in rete (con riferimento e coordinamento eventuale da parte delle prefetture).

I collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici

Svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione e durante i viaggi di istruzione, ferme restando le responsabilità dei docenti. Partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyber-bullismo organizzate dalla scuola. Segnalano al dirigente scolastico e al Team Antibullismo e per l'Emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyber-bullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente. Se dovessero intervenire per

bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere, lo faranno applicando le modalità previste dal Regolamento d'Istituto.

Il Referente scolastico area bullismo e cyber-bullismo.

Collabora con gli insegnanti della scuola, collabora con il Dirigente scolastico, svolge attività secondarie o indicate su gruppi a rischio, monitora i casi di bullismo e cyber-bullismo, coordina il Team Antibullismo e per l'Emergenza, coinvolge in un'azione di collaborazione Enti del territorio in rete (psicologi, forze dell'ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.)

I team antibullismo e per l'emergenza

(scuola primaria e secondaria) Coordinano e organizzano attività di prevenzione. Intervengono nei casi acuti.

Le famiglie

Sono invitate a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyber-bullismo, favorendo una proficua alleanza educativa. Firmano il patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia. In questo contesto i genitori devono essere informati sul Regolamento d'istituto, sulle misura prese dalla scuola e sulle potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia come conseguenza di atti di bullismo e cyber-bullismo Sono chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute.

Le studentesse e gli studenti

Partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo organizzate dalla scuola. Sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyber-bullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyber bullismo di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa). Nella scuola secondaria di primo grado sono chiamati a collaborare alla realizzazione di attività di peer education.

STRUMENTI DI SEGNALAZIONE

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico attivo nell'Istituto si impegnano a segnalare al Dirigente Scolastico i casi di bullismo e cyber-bullismo di cui sono a conoscenza, anche se presunti, in modo da attivare tutte le procedure di verifica necessarie all'individuazione del bullo, della vittima e delle dinamiche intercorse tra i

due. Si ricorda che la L.71/2017 – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber-bullismo – pone molta attenzione ai reati di INGIURIA, DIFFAMAZIONE, MINACCIA e VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI, facendo riferimento agli articoli 594, 595 e 612 del Codice Penale e all'articolo 167 del Codice per la protezione dei dati personali. A tal proposito si rammenta che l'art. 8 del DL 11/2009 regola il provvedimento di "Ammonimento" per i minorenni di età superiore ai 14 anni e così recita: - "comma 1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore. - comma 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale […]". Si sottolinea come l'Ammonimento assuma il carattere della diffida per il solo fatto che l'intervento avviene a reato già integrato ma prima della querela (la diffida, invece, tende a prevenire il reato). L'ammonimento rimane quindi un provvedimento di Polizia di sicurezza che come tale può restringere i diritti dei cittadini poiché il pericolo, alla cui prevenzione è diretto il provvedimento, è costituito da un evento che appare come imminente o altamente probabile e produttivo di conseguenze più gravi e dannose. La finalità dell'ammonimento è appunto quella di evitare, in presenza di comportamenti già integranti un reato, la reiterazione, anche più grave, di condotte persecutorie senza far ricorso allo strumento penale, per interrompere una pericolosa escalation di violenza ed anche al fine di evitare un possibile inasprimento della condotta persecutoria conseguente alla notizia del ricorso al procedimento penale.

INTERVENTI A MOLTEPLICI LIVELLI

Secondo le linee guida del 2021, sono definite azioni di prevenzione le azioni volte a promuovere e a preservare lo stato di salute e ad evitare l'insorgenza di patologie e disagi. Secondo l'OMS, la prevenzione si articola su tre livelli:

1. Prevenzione primaria o universale, le cui azioni si rivolgono a tutta la popolazione. Nel caso del bullismo, esse promuovono un clima positivo improntato al rispetto reciproco e un senso di comunità e convivenza nell'ambito della scuola.

2. Prevenzione secondaria o selettiva, le cui azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima manifestazione del fenomeno.

3. Prevenzione terziaria o indicata, le cui azioni si rivolgono a fasce della popolazione in cui il problema è già presente e in stato avanzato. Nel caso del bullismo la prevenzione terziaria/indicata si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo. Gli episodi conclamati sono anche definiti "acuti". Le azioni di prevenzione terziaria/indicata vengono poste in essere da unità operative adeguatamente formate dalla scuola, il Team Antibullismo e per l'Emergenza, che includono, ove possibile, figure professionali ed esperte (psicologi, pedagogisti, personale dell'ambito socio-sanitario).

ESEMPI DI ATTIVITÀ

Prevenzione primaria o universale

La principale finalità è promuovere la consapevolezza e la responsabilizzazione tra gli studenti, nella scuola e nelle famiglie, motivo per cui le iniziative sono indirizzate a:

1. accrescere la diffusa consapevolezza del fenomeno del bullismo e delle prepotenze a scuola attraverso attività curriculari incentrate sul tema (letture, film video, articoli, etc.);

2. responsabilizzare il gruppo classe attraverso la promozione della consapevolezza emotiva e dell'empatia verso la vittima, nonché attraverso lo sviluppo di regole e di "politiche scolastiche";

3. organizzare dibattiti sui temi del bullismo e cyber-bullismo, per sollecitare i ragazzi ad approfondire con competenza i temi affrontati e a discuterne, rispettando le regole della corretta argomentazione.

<u>Prevenzione secondaria o selettiva</u>: lavorare su situazioni a rischio Per un efficace intervento su scuole o contesti maggiormente a rischio, occorre predisporre sia una valutazione accurata dei problemi (incidenza dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo e di altri segnali di disagio personale e familiare) sia un piano di intervento in collaborazione con i servizi del territorio, che coinvolga i ragazzi, gli insegnanti e le famiglie con un approccio sistematico, al fine di promuovere un percorso di vicinanza e ascolto e intercettare precocemente le difficoltà.

<u>Prevenzione terziaria o indicata:</u> trattare i casi acuti Per poter rilevare i casi acuti o di emergenza è importante che la scuola attivi un sistema di segnalazione tempestiva. È utile inoltre una valutazione approfondita in funzione della gravità del problema, attraverso quattro specifici passaggi:

1. raccolta della segnalazione e presa in carico del caso;

2. approfondimento della situazione per definire il fenomeno;

3. gestione del caso con scelta dell'intervento o degli interventi più adeguati da attuare (individuale, educativo con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo termine, di coinvolgimento delle famiglie);

4. monitoraggio della situazione e dell'efficacia degli interventi. In relazione alle segnalazioni, è importante porre in essere una prima valutazione di gravità e una solerte decisione sulle azioni da intraprendere. Quando si verificano episodi acuti di bullismo, la prima azione deve essere orientata alla tutela della vittima, includendo, successivamente, il bullo/prevaricatore e il gruppo classe. In generale, in caso di episodio sospetto e/o denunciato, si suggerisce di seguire il seguente schema di intervento:

– colloquio individuale con la vittima;

– colloquio individuale con il bullo;

– possibile colloquio con i bulli insieme (in caso di gruppo);

– possibile colloquio con vittima e bullo/i se le condizioni di consapevolezza lo consentono;

– coinvolgimento dei genitori di vittima e bullo/i. Tuttavia, essendo ogni situazione di bullismo differente in termini di modalità, è opportuno valutare di volta in volta quale sia l'ordine più efficace. Si ricorda che, in base alle norme vigenti:

– in caso di rilevanza penale del comportamento è obbligo della scuola segnalare l'evento all'autorità giudiziaria;

– in caso di segnalazione di episodi di cyber-bullismo, il dirigente scolastico ha l'obbligo di informare tempestivamente la famiglia come indicato nella L.71/2017. Si consiglia, in ogni caso, una preventiva consultazione con il Team Antibullismo e per l'Emergenza al fine di concordare al meglio le comunicazioni ed eventuali strategie d'intervento.

INTERVENTI E PROCEDURE IN CASI DI BULLISMO/CYBERBULLISMO LE MISURE PREVENTIVE

Gli interventi di tipo educativo da mettere in atto, in collaborazione con tutte le componenti della scuola e con i genitori, sono un tipo di azione preventiva a carattere universale o indicato, cioè su alcuni gruppi classe, e dopo aver rilevato il clima nelle singole classi e in generale nell'Istituto. La rilevazione del clima è la primissima azione preventiva, attuata attraverso la somministrazione di questionari agli studenti o

l'osservazione guidata dei comportamenti degli alunni da parte dei docenti. L'osservazione sia da parte dei genitori, a casa, che di tutto il personale scolastico, dovrà cogliere ed interpretare i messaggi di sofferenza che si possono manifestare in ambito scolastico. Le vittime possono manifestare sintomi fisici o psicologici, come il cambiamento improvviso del comportamento, stati d'ansia, bassa autostima ecc. o, ancora, calo improvviso del rendimento scolastico e disinteresse, scuse per non andare a scuola, interruzione delle relazioni con i coetanei ed isolamento. D'altro canto, le condotte e i segnali di disagio da osservare nei potenziali bulli e cyberbulli sono l'aggressività verbale, l'arroganza, gli atteggiamenti di sfida anche verso gli insegnanti e gli adulti in genere; gli atteggiamenti di scherno verso i compagni, specialmente quelli visti come deboli o diversi da sé; il distacco affettivo o comportamenti crudeli; la presenza di troppo denaro di incerta provenienza. Gli interventi di tipo educativo-preventivo includono: • l'attuazione di progetti/attività didattiche, per favorire la consapevolezza dei rischi connessi all'utilizzo della rete;

• progetti/attività didattiche che mirano all'Inclusione della diversità ed al rispetto, con la creazione di un ambiente che favorisca la relazione tra pari;

• la formazione ad un uso corretto degli strumenti informatici e la conoscenza delle regole di utilizzo delle aule di informatica. La tutela della sicurezza dei ragazzi che si connettono al web è per la scuola una priorità. Al fine di individuare strategie di prevenzione e di contrasto al cyberbullismo e favorire opportune azioni educative e pedagogiche, la scuola promuove la conoscenza e la diffusione delle regole basilari della comunicazione e del comportamento sul web, come:

• netiquette, un termine che unisce il vocabolo inglese network (rete) e quello francese étiquette (buona educazione): un insieme di regole informali che disciplinano il buon comportamento di un utente sul web di Internet, specie nel rapportarsi agli altri utenti attraverso risorse come newsgroup, mailing list, forum, blog, reti sociali o e-mail.

• norme di uso corretto dei servizi in rete (ad es. navigare evitando siti web rischiosi; non compromettere il funzionamento della rete e degli apparecchi che la costituiscono con programmi virus, malware, etc. – costruiti appositamente);

• sensibilizzazione alla lettura attenta delle privacy policy, il documento che descrive nella maniera più dettagliata e chiara possibile le modalità di gestione e il trattamento dei dati personali degli utenti e dei visitatori dei siti internet e dei social networks da parte delle aziende stesse;

• sensibilizzazione sugli effetti psico-fisici del fenomeno dilagante del "vamping" (il restare svegli la notte navigando in rete); L'intervento nei casi accertati: gestione

interventi, sanzioni e monitoraggio. Segnalazione L'Istituto ha predisposto un modulo di segnalazione di presunti casi di bullismo che può essere compilato da chiunque, alunni, genitori, collaboratori, docenti. Il modulo sarà raccolto dal Docente referente contro il bullismo e cyberbullismo o dal team d'Istituto deputato (composto da vicari, referente del plesso coinvolto, referente per il bullismo e cyberbullismo). Si attiveranno adeguate azioni informative presso gli studenti e le loro famiglie per rendere efficace la raccolta delle segnalazioni. Valutazione Il team condurrà una serie di colloqui con le persone coinvolte con lo scopo di: • avere informazioni sull'accaduto;

• valutare la tipologia e la gravità dei fatti;

• avere informazioni su chi è coinvolto nei diversi ruoli (attori, vittime, testimoni passivi, potenziali difensori);

• capire il livello di sofferenza della vittima;

• valutare le caratteristiche di rischio del bullo. I casi saranno valutati attentamente dal referente/team, dal Dirigente Scolastico e coinvolgerà poi i docenti del consiglio di classe. Interventi Sulla base delle informazioni raccolte si delinea il livello di priorità dell'intervento e su questa base il team definirà le azioni da intraprendere. Interventi possibili:

• Approccio educativo con la classe

• Intervento individuale con il bullo e con la vittima

• Gestione della relazione all'interno del gruppo

• Coinvolgimento della famiglia

• Supporto intensivo a lungo termine

Gli interventi della Scuola nei casi di bullismo devono essere rivolti sia alla vittima sia al bullo. Nei riguardi della prima, saranno necessari interventi di sostegno psicologico che la aiutino ad uscire dalla situazione di vittimizzazione e quindi a diminuire il suo livello di sofferenza. Nei riguardi del secondo, oltre alle dovute azioni sanzionatorie, è necessario avviare un processo educativo che miri alla riparazione del danno fisico e/o psicologico arrecato, ad aumentare la consapevolezza e il senso di responsabilità verso le proprie azioni, la competenza empatica e, quindi, correggere e ridimensionare i comportamenti a rischio, ancora relativamente poco gravi, che possono portare in età adulta a comportamenti decisamente devianti. Gli interventi educativi coinvolgeranno anche il gruppo, le figure secondarie come i testimoni passivi e i potenziali difensori, che nell'intervento educativo possono fare la vera differenza. Sanzioni È necessario

ricordare il valore educativo dei provvedimenti disciplinari, la loro gradualità, la possibilità di commutare la sanzione in attività in favore della comunità. Procedura

• Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente referente (convocazione scritta o telefonica) con coinvolgimento di tutto il consiglio di classe per la gestione del caso, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri…);

• Comunicazione ai genitori del bullo (convocazione) con lettera del Dirigente;

• Convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità;

• Eventuale avvio della denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale (eventuale querela di parte).

Monitoraggio

Verrà effettuato un monitoraggio a breve e lungo termine sugli interventi programmati, sia educativi che sanzionatori, per valutarne l'efficacia ed apportare eventuali modifiche.

Conclusione Il nostro Istituto considera mancanze gravi i comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto. La gestione dei casi rilevati va differenziata a seconda della loro gravità: fermo restando che è opportuna la condivisione a livello di Consiglio di Classe di ogni episodio, alcune situazioni possono essere affrontate convocando genitori e alunno/a per riflettere insieme su quanto accaduto e su come rimediare. Nei casi più gravi e in ogni ipotesi di reato occorre valutare tempestivamente con il Dirigente Scolastico come intervenire.